

A.D.O.

Consiglio Regionale della Campania Protocollo: 0019325/I Data: 03/11/2016 11:31

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via S. Lucia, n. 81 NAPOLI

Ai Presidenti della V, I e II Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: "Tutela e benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo". Reg. Gen. n. 364

Ad iniziativa del consigliere Carmine De Pascale. Depositata in data 27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame I e II Commissione Consiliare permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli

0 3 NOV. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

Il Presidente

A.O.O.

Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0019061/l Data: 27/10/2016 12:32 Segreteria Generale

Ufficio:

Classifica:

On. Rosetta D'Amelio Presidente del Consiglio regionale della Campania

SEDE

Prot. N. <u>250</u>/GC-DPR/PDL/16 del 27/10/2016/

Oggetto: Progetto di legge avente ad oggetto: "Tutela e benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Gentile Presidente,

trasmetto, in allegato, il progetto di legge di cui all'oggetto, ad iniziativa dello scrivente, costituito

- Relazione descrittiva;
- Progetto di legge.

Nel contempo, comunico che il progetto di legge di pari oggetto, assunto al R.G. al n. 333 è ritirato.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti

Il Presidente Cons. Carmine De Pascale

ATTIVITA' LEG.VA REG. GEN. N.



Tutela e benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Ad iniziativa del consigliere Carmine De Pascale

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 364

M



Tutela e benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo Ad iniziativa del consigliere Carmine De Pascale

RELAZIONE

La proposta di legge ha la finalità di rinnovare e ampliare la disciplina in materia di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo regolata dalla vigente legge regionale 24 novembre 2001, n. 16.

La revisione generale della norma vigente è stata operata aggiornando gli articoli esistenti alle disposizioni e agli accordi in materia intervenuti nel tempo, prendendo spunto dalla delibera di G.R. 209/2014, e introducendone di nuovi, principalmente orientati a promuovere il benessere dell'animale, a incoraggiare la sua accoglienza nella comunità e nelle famiglie della Regione, siano esse proprietarie o affidatarie, a dare impulso alla lotta al randagismo.

La proposta pone al centro la tutela e il benessere dell'animale di affezione con il coinvolgimento di soggetti pubblici (Regione Campania, Città metropolitana e province, comuni, comunità montane, aziende sanitarie locali, Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, scuole, università) e non pubblici (proprietari, detentori, associazioni animaliste e protezioniste iscritte all'albo regionale, veterinari liberi professionisti e loro ordini professionali, aziende del settore, guardie zoofile), in un sinergico e proficuo rapporto tra istituzioni e privati; e prevede servizi ed azioni (vaccini obbligatori gratuiti, microchip, anagrafe canina e felina, canili pubblici e privati, adozioni, accessi alle spiagge in concessione, altri liberi accessi, accesso al trasporto pubblico, aree di verde pubblico riservate ai cani, aree dedicate al *pet sitting* sulle spiagge libere, cimiteri) finalizzati all'oggetto della norma proposta.

Di seguito, gli articoli sono analiticamente descritti.

L'art. 1, che definisce oggetto e finalità della norma, è stato integrato, rispetto alla legge regionale vigente, con la definizione prevista nello Statuto della Regione Campania in merito alla promozione, al rispetto e al riconoscimento dei diritti degli animali e con l'incentivo all'accoglienza e la buona tenuta degli animali di affezione presso le famiglie della Regione.

L'art. 2 è l'elenco delle definizioni che uniformano il significato di:

- animale d'affezione o di compagnia, in linea con il DPCM 28 febbraio 2003, recepito con la delibera di Giunta regionale n. 593 del 12 maggio 2006;
- animale randagio, selvatico e sinantropo;
- proprietario e detentore di animale d'affezione;
- banca dati regionale anagrafe canina e felina, quale sistema informativo on line della Regione Campania per la registrazione dei codici dei microchip identificativi per cani, gatti e furetti;
- prestazioni del Servizio Veterinario Pubblico delle AASSLL in favore degli animali senza padrone distinte in I e II livello in relazione alla loro specifica complessità;
- maltrattamenti agli animali.

L'art. 3 (ex art. 2 della legge vigente) e l'art. 4 (ex art. 3) sono stati adeguati ai contenuti del DPCM del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003), già recepito in Regione Campania con DGR 593/06.

Ne Cambre



L'art. 5, che prevede e regolamenta l'anagrafe canina e felina, è stato aggiornato e modificato in virtù dei contenuti del citato DPCM del 28 febbraio 2003 e dell'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013. Nello specifico, è stabilita l'identificazione dei cani e dei gatti mediante l'inserimento del microchip superando l'identificazione con tatuaggio. La registrazione degli animali identificati con microchip e tutte le variazioni anagrafiche riferite agli stessi avvengono, per il tramite del Servizio Veterinario della ASL, nella banca dati regionale informatizzata, da diversi anni in uso in Regione.

L'art. 6, integrando quanto stabilito dal testo vigente, disciplina le competenze delle Aziende Sanitarie Locali in materia di prevenzione del randagismo e di soccorso agli animali senza padrone, rinviando a successiva delibera di Giunta regionale la definizione di criteri e modalità.

Sono resi obbligatori la verifica di eventuali contrassegni identificativi (tatuaggio o microchip) nelle carcasse di animali d'affezione trovate sulla pubblica via e l'accertamento delle relative cause di morte con contestuale registrazione dei dati, ai fini epidemiologici, nello specifico sistema informativo regionale on line.

La previsione dell'organizzazione di piani di sterilizzazioni a carico delle AASSLL, di cui al testo vigente, è abolita, in ossequio alle disposizioni dell'art. 829 della Legge del 27/12/06, n. 298 "Finanziaria dello Stato", che ha demandato ai Comuni la predisposizione dei piani di controllo delle nascite, permanendo nelle competenze delle AASSLL la sterilizzazione dei cani senza padrone e la loro degenza post-operatoria prima dell'inoltro ai canili, nonché dei gatti liberi delle colonie prima della loro re-immissione nelle stesse.

L'art. 7, relativo alle vaccinazioni obbligatorie dei cani, prevede l'annotazione della sequenza vaccinale nella banca dati regionale con lo scopo di attuare la piena sorveglianza epidemiologica della popolazione canina sul territorio regionale.

Per incrementare e incentivare la vaccinazione dei cani non ancora coperti o a rischio di mancata copertura vaccinale, il comma 4 prevede che i vaccini, dall'anno successivo alla pubblicazione della presente legge, siano a carico del SSR, salvo il pagamento di un ticket sanitario. Questa norma non si applica per gli allevatori o i proprietari di cani destinati al commercio all'ingrosso e al dettaglio. Verosimilmente, numerosi nuclei familiari o persone sole o anziani, pur desiderandolo, non si fanno carico della cura di un cane a causa dei costi della gestione sanitaria obbligatoria dell'animale cui andrebbero soggetti con l'iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina. Con questa previsione normativa, un maggior numero di famiglie meno abbienti, persone sole e anziani saranno incentivate, al contrario, a tenere presso di sé o ad adottare un cane di affezione e a registrare l'animale detenuto presso l'anagrafe canina, con la conseguenza di una considerevole riduzione del fenomeno del randagismo.

L'art. 8 disciplina le competenze dei comuni e delle comunità montane ed è stato integrato prevedendo la possibilità per i comuni di convenzionarsi con canili privati che, tuttavia, devono possedere tutte le caratteristiche tecnico-strutturali previste per quelli pubblici. E' stato eliminato l'obbligo per i rifugi di nuova costruzione di assolvere alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero, essendo il canile sanitario una struttura di competenza delle AASSLL. E' stato anche stabilito che i canili pubblici, mediante convenzione, possono essere gestiti da associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale.

In linea con la normativa nazionale, è previsto l'obbligo per i Comuni di dotare la Polizia Municipale di lettori per microchip, per consentire al personale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani.



I comuni, inoltre, di concerto con i Servizi Veterinari delle AASSLL, definiscono la programmazione delle attività di cattura e di sterilizzazione dei cani vaganti sulla base della recettività delle strutture di ricovero interne o convenzionate. Ai comuni compete anche assicurare la degenza di cani e gatti senza padrone soccorsi dall'ASL e la promozione di campagne di censimento dei cani e dei gatti di proprietà, al fine di rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina e combatterne, di conseguenza, l'abbandono.

L'art. 9 disciplina i requisiti dei canili sia pubblici che privati, prevedendo che devono avere le medesime caratteristiche tecnico-strutturali, ad esclusione delle strutture dedite alle attività di commercio di animali da compagnia per le quali sono previsti requisiti specifici indicati dalla normativa statale.

Nei canili, pubblici o privati, è previsto l'obbligo della presenza di un ambulatorio veterinario autorizzato a norma di legge superando, quindi, il concetto di medicheria indicata nel testo vigente. Tutte le strutture private devono farsi carico della gestione sanitaria dei cani ricoverati, individuando una direzione sanitaria, affidata ad un medico veterinario.

E' previsto che tutti i canili devono essere dotati di un registro di carico e scarico vidimato dall'ASL, sul quale sono riportate le movimentazioni in ingresso ed in uscita dei cani ricoverati; inoltre, tutti i cani ricoverati devono essere identificati con microchip all'atto dell'ingresso al canile ed iscritti nella banca dati regionale; è prevista, infine, una fase di transizione, della durata di 24 mesi dalla pubblicazione della norma, per l'adeguamento dei canili pubblici e privati ai requisiti previsti.

Per garantire il loro benessere, è stato posto un limite numerico di 350 unità alle presenze degli animali nelle strutture, prevedendo il graduale ridimensionamento per le strutture esistenti in soprannumero.

Per incentivare le adozioni, i titolari o gestori di canili pubblici o privati, devono garantire, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, orari di accesso al pubblico interessato per sei giorni settimanali, compresa un'apertura di almeno 4 ore di un festivo o prefestivo.

Gli enti locali possono concedere in comodato alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste, regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale, idoneo suolo destinato alla realizzazione di un ricovero per i cani.

All'art 10, che tratta del controllo del randagismo, è stato precisato che l'obbligo della sterilizzazione, da effettuarsi prima della consegna, riguarda tutti i cani ceduti a privati cittadini o associazioni richiedenti, da qualsiasi struttura pubblica, privata o gestita da associazioni protezionistiche essi provengano.

L'art. 11 riconosce al cane il diritto di essere animale libero, accertate le condizioni di non pericolosità per uomini, animali e cose. E' responsabilità del sindaco riconoscere i cani idonei e informarne la cittadinanza.

L'art. 12 promuove ogni azione volta ad incoraggiare l'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio regionale e ospitati nei canili, allo scopo di garantire il loro benessere e di prevenire il sovraffollamento delle strutture medesime, attraverso la speciale sezione "Adotta un cane", già esistente sulla piattaforma della banca dati regionale on line.

Nell'articolo sono previste modalità di affido e di adozione, anche fuori regione previa speciale procedura, che pongono al centro la sicurezza e il benessere dell'animale, secondo procedure opportunamente regolamentate dal comuni ove ha sede la struttura.



L'art. 13 riguarda la protezione dei gatti in libertà, che non possono essere rimossi dal loro habitat naturale. E' previsto l'obbligo per i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. di censire e monitorare le colonie feline, anche al fine di valutare e, conseguentemente, attuare eventuali piani di contenimento delle nascite a mezzo di sterilizzazioni. Le colonie possono essere gestite anche da privati o associazioni che si fanno carico di verificare le condizioni di salute e di sopravvivenza dei gatti, avvalendosi dell'opera di medici veterinari e della corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza degli animali.

Gli articoli dal 14 al 18 e il 20 prendono spunto dall'Accordo Quadro del 2010 tra ANCI e Ministro del Turismo per la creazione di un'Italia *Animal Friendly* e riguardano l'accessibilità degli animali di affezione alle strutture ospedaliere, residenziali, semiresidenziali, con evidenti effetti "petterapeutici"; agli esercizi pubblici, commerciali, alle manifestazioni aperte al pubblico, alle spiagge (e possono prevedersi aree di pet-sitting sui lungomari), ai parchi, sui mezzi di trasporto.

L'art. 19 prevede la pubblicizzazione dell'elenco delle aree di accoglienza di cui in precedenza.

L'art. 21 detta norme generali per il libero accesso degli animali di affezione.

Nell'art. 22, che tratta di trasporto e vendita di animali d'affezione, è stato chiarito che gli obblighi previsti per i possessori di cani e gatti a scopo di commercio sono estesi anche alla vendita all'ingrosso; inoltre, è stato inserito nel nuovo testo l'obbligo per gli allevatori ed i possessori di cani e gatti a scopo commerciale del possesso di idoneo sistema per la lettura dei microchip al fine di non incorrere in errori all'atto della vendita. Ciò consegue all'obbligo di vendita o cessione di cani e di gatti, compresi i casi di cuccioli di età inferiore ai 2 mesi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 comma 18, lettera b), soltanto se identificati e registrati nella banca dati regionale on line della anagrafe canina e felina della Regione Campania.

Gli animali in commercio sono venduti previo rilascio di certificazione veterinaria di buona salute avente validità cinque giorni ed il commerciante ha l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà entro 15 giorni dalla avvenuta cessione o vendita dell'animale, all'A.S.L. territorialmente competente per sede di esercizio.

L'articolo prevede, inoltre, il divieto del commercio ambulante degli animali d'affezione e, per i commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione UVAC per gli scambi intracomunitari, uno specifico accreditamento per la pre-registrazione degli animali in arrivo nella Banca Dati Regionale Anagrafe Canina on line.

L'art. 23, che tratta delle tecniche di pet-therapy, integra il testo vigente con quanto stabilito dal citato Accordo Stato/Regioni del 6 febbraio 2003.

L'art. 24, relativo alla realizzazione di cimiteri per la sistemazione definitiva dei corpi di animali d'affezione deceduti, conforma la norma regionale alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 ed ai vigenti regolamenti di polizia mortuaria e di polizia veterinaria e rinvia alla Giunta regionale, secondo l'esempio di altre regioni, per l'adozione della regolamentazione di dettaglio che dovrà costituire utile supporto tecnico per le amministrazioni comunali.

The Course



E' previsto, inoltre, che i comuni singoli o associati e le comunità montane possano cedere alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste idoneo suolo destinato alla realizzazione di un'area cimiteriale per animali d'affezione.

Nell'art. 25, la Regione patrocina e finanzia, in un'azione sinergica che vede coinvolti istituzioni, ordini professionali, enti ed associazioni, progetti di promozione dell'educazione al rispetto, alla protezione, all'accoglienza degli animali, nonché attività di formazione rivolte al personale dei servizi veterinari delle AASSLL ed al personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

Con l'art. 26 sono state definite le funzioni ed i poteri delle guardie zoofile volontarie addette alla vigilanza della legge. A tali adempimenti, oltre le guardie zoofile volontarie di cui al DPR 31/3/79 (ex guardie ENPA), sono addette le guardie zoofile nominate dal Presidente di Giunta Regionale su proposta delle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale di cui all'articolo 27, nel limite massimo del 20% degli iscritti ed a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione previsto dall'art. 25 comma 3. Le altre figure individuate nel testo vigente sono state eliminate.

All'art. 27, che istituisce l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, non è stato modificato il requisito di un anno di operatività delle associazioni per l'iscrizione all'Albo Regionale. E' stata introdotta, però, la cancellazione automatica dell'associazione dall'Albo in assenza di rendicontazione annuale delle attività svolte, certificata dai servizi veterinari delle AASSLL, dalla Città Metropolitana, dai Comuni, da inoltrare a cura dell'associazione stessa alla Regione per il tramite della ASL territorialmente competente.

L'art. 28 precisa che la Regione, i comuni e le aziende sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione e dell'opera di privati, singoli o associati, indicando le attività che questi, senza scopo di lucro, possono esercitare per il perseguimento delle finalità della presente legge.

L'art. 29 definisce modalità, priorità e criteri per l'erogazione dei contributi regionali per la realizzazione di progetti finalizzati all'attuazione della legge. Non sono previste modifiche al testo vigente se non relativamente alla priorità da assegnare ai progetti presentati, nell'ordine, da comuni capoluoghi di provincia, comunità montane, comuni associati e comuni singoli.

All'art. 30 sono state aggiornate le sanzioni ed è stato definito che i relativi importi sono riscossi dalle AA.SS.LL. ed acquisiti in capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività previste dalla legge.

Con l'art. 31 è stato riproposto l'indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi e/o inselvatichiti nella formulazione originaria.

Con l'art. 32, i compiti della Commissione per i diritti degli animali, i cui componenti espletano il loro mandato a titolo gratuito, restano immutati rispetto alla vigente legge, salvo l'aggiunta di un medico Veterinario etologo, una figura necessaria tenuto conto che la presente proposta tiene in gran conto la gestione dei cani nei canili e la loro destinazione all'accoglienza nelle famiglie.

Con l'art. 33 si è introdotta la "clausola valutativa" che prevede una relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale relativa allo stato di attuazione della legge e dei risultati da essa

Or Von



ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione. Il comma 3 di quest'articolo, in sinergia con il comma 5 del precedente, garantisce una relazione di reciproca comunicazione tra la commissione consiliare competente e la Commissione per i diritti degli animali.

All'art. 34 è prevista l'abrogazione della Legge Regionale del 24 novembre 2001, n. 16.

All'art. 35 si precisa che la copertura finanziaria della proposta di legge resta quella assicurata nel bilancio regionale per l'attuazione della vigente L.R. n. 16/2001, non prevedendo oneri aggiuntivi rispetto alla norma che si va ad abrogare.

Mr Care

INDICE ARTICOLATO

A4 1	172		243
Art.		inal	шa.

- Art. 2 Definizioni.
- Art. 3 Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione.
- Art. 4 Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità.
- Art. 5 Banca dati regionale anagrafe canina e felina.
- Art. 6 Competenze delle aziende sanitarie locali.
- Art. 7 Vaccinazioni obbligatorie dei cani.
- Art. 8 Competenze dei comuni e delle comunità montane.
- Art. 9 Canili municipali e canili privati.
- Art. 10 Controllo del randagismo.
- Art. 11 Cani di quartiere.
- Art. 12 Adozione di cani ritrovati sul territorio regionale e ricoverati nei canili.
- Art. 13 Protezione dei gatti in libertà.
- Art. 14 Libero accesso degli animali d'affezione in strutture ospedaliere, residenziali, semiresidenziali.
- Art. 15 Libero accesso degli animali da affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico.
- Art. 16 Accesso alle spiagge.
- Art. 17 Spiagge pubbliche destinate al pet-sitting.
- Art. 18 Aree di verde pubblico riservate ai cani.
- Art. 19 Pubblicizzazione dell'elenco delle aree di accoglienza.
- Art. 20 Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico.
- Art. 21 Norme generali per il libero accesso degli animali d'affezione.
- Art. 22 Trasporto e vendita di animali d'affezione.
- Art. 23 Pet-therapy.
- Art. 24 Cimiteri.
- Art. 25 Educazione e formazione.
- Art. 26 Guardie zoofile.
- Art. 27 Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.
- Art. 28 Partecipazione dei privati.
- Art. 29 Contributi regionali.
- Art. 30 Sanzioni e ammende.
- Art. 31 Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti.
- Art. 32 Commissione per i diritti degli animali.
- Art. 33 Clausola valutativa.
- Art. 34 Abrogazione.
- Art. 35 Copertura finanziaria.
- Art. 36 Entrata in vigore.

M. Carre



Art. 1 Finalità.

- 1. La Regione Campania, per realizzare sul proprio territorio una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, promuove e disciplina ogni utile iniziativa e servizio per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera s), dello statuto regionale, dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria; e incentiva l'accoglienza e la buona tenuta degli animali di affezione presso le famiglie della Regione, siano esse proprietarie o affidatarie.
- 2. In attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281(Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, la Regione Campania promuove e disciplina il controllo del randagismo, al fine di migliorare in modo efficace il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
- 3. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, la Città metropolitana, le province, i comuni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali, con la collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, delle istituzioni scolastiche e universitarie, dei veterinari liberi professionisti, delle guardie zoofile, attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale, e degli enti ed associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile e animaliste regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale.

Mr Canto



Art. 2 Definizioni.

- 1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e quelli impiegati nella pubblicità, con l'esclusione di tutti gli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;
 - b) animale randagio: l'animale d'affezione vagante sul territorio che non ha un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
 - c) animale selvatico: ogni animale appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio;
 - d) animale sinantropo o sinantropico: ogni animale che, pur appartenendo normalmente a
 popolazioni selvatiche, vive negli stessi territori in cui è insediato l'uomo, senza vincoli di
 dipendenza diretta da lui;
 - e) proprietario di un animale d'affezione: chiunque ha la facoltà di disporre dell'animale in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico;
 - f) detentore di un animale d'affezione: colui che, nell'adempimento di un contratto, detiene l'animale per conto del proprietario;
 - g) banca dati regionale anagrafe canina e felina: il sistema informativo on line della Regione Campania di registrazione dei codici dei microchips identificativi per cani, gatti e furetti;
 - h) prestazioni sanitarie di primo livello: l'iscrizione all'anagrafe, la sterilizzazione, le prestazioni cliniche, chirurgiche e diagnostiche di primo soccorso, erogate anche in regime di ricovero o di day hospital, rese dalle aziende sanitarie locali (AASSLL) in favore degli animali randagi e dei cani e dei gatti di proprietà dei sindaci dei comuni di pertinenza;
 - i) prestazioni sanitarie di secondo livello: tutte le attività di diagnostica specialistica strumentale e le prestazioni specialistiche clinico-chirurgiche in regime di ricovero o di *day hospital* rese dalle AASSLL in favore degli animali randagi e dei cani e dei gatti di proprietà dei sindaci dei comuni di pertinenza;
 - j) maltrattamenti: l'abbandono, in particolare di cucciolate; l'organizzazione e l'espletamento di combattimenti tra animali; la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria; la procurata fame o sete; gli incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti; gli eccessi di fatica; il lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute; le condizioni di vita che impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche; la somministrazione di droghe o di farmaci senza controllo veterinario; qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.

M. Com



Art. 3 Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione.

- 1. I proprietari e i detentori di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e provvedono alla sua sistemazione, a fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza e, in particolare a:
 - a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) assicurare la regolare pulizia dei suoi spazi di dimora;
 - f) assicurare la rimozione delle sue deiezioni dal suolo pubblico;
 - g) garantire la tutela di terzi da aggressioni.
- 2. I proprietari e i detentori di animali d'affezione ottemperano a tutte le norme di legge che ne disciplinano il possesso e la detenzione, osservano le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, compresi i regolamenti condominiali.
- 3. Il proprietario o detentore di cagna o gatta a qualsiasi scopo detenuta deve notificare il parto, entro e non oltre 15 giorni dall'evento, al Settore Veterinario della ASL competente per territorio, indicando il numero e il sesso dei cuccioli.
- 4. Il proprietario di un cane iscritto alla banca dati regionale anagrafe canina e felina di cui all'articolo 5 che per gravi motivi è impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può fare domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad un canile pubblico o convenzionato del territorio di residenza ovvero, in caso di mancanza di posto, presso altra struttura con sede nella regione.
- 5. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dal ricevimento e definisce i limiti e le modalità di partecipazione del proprietario del cane alle spese di mantenimento dell'animale. Trascorsi i trenta giorni senza pronuncia del sindaco, l'istanza si intende accolta.
- Il cane può essere consegnato anche ad un'associazione protezionistica iscritta all'albo regionale disponibile all'accoglienza.
- 7. In ogni caso, la struttura ricevente provvederà alla modifica dell'iscrizione all'anagrafe canina e felina dell'animale, secondo quanto previsto per i randagi, dandone relativa documentazione al cedente.



Art. 4 Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità.

- 1. I cani e i gatti possono essere soppressi solo nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dai commi 6 e 9 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, è vietato:
 - a) uccidere o cagionare agli animali, per crudeltà e senza necessità, lesioni oppure sottoporli a sevizie, a comportamenti, a fatiche e a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche;
 - b) somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate oppure sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;
 - c) abbandonare i cani, i gatti e qualunque altro animale a qualsiasi titolo detenuto;
 - d) detenere gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze;
 - e) selezionare o incrociare cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - f) addestrare cani per esaltarne l'aggressività;
 - g) impiegare i cani in combattimenti o competizioni non autorizzate e in spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportano maltrattamenti o sevizie agli animali;
 - h) sottoporre gli animali di affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali, l'asportazione delle unghie. Gli animali che presentano tali mutilazioni non possono essere commercializzati o esposti in fiere, mostre, gare di lavoro. Gli interventi sono consentiti solo con finalità curative e con modalità conservative documentate e certificate da un medico veterinario, che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento in banca dati dell'anagrafe regionale. Tale certificato deve accompagnare l'animale ed essere esibito a richiesta delle autorità competenti.
 - i) utilizzare la catena o altro strumento similare per la contenzione degli animali;
 - j) lasciare gli animali d'affezione isolati o confinati per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche;
 - k) utilizzare gli animali d'affezione come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie sottoscrizioni o altre attività;
 - l) cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici);
 - m) praticare l'accattonaggio con animali d'affezione;
 - n) cedere o vendere animali d'affezione ai minorenni;
 - o) il commercio in forma ambulante di animali d'affezione;
 - p) la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi; agli animali di età superiore, la partecipazione è consentita a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle AASSLL competenti per territorio.
- 3. I comuni e i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, per favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l'integrazione dell'animale nel contesto sociale, possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al Decreto

The former



Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009 "Percorsi formativi per i proprietari dei cani", avvalendosi della collaborazione degli ordini professionali dei medici veterinari, dei dipartimenti di medicina veterinaria delle università, delle associazioni veterinarie e delle associazioni di protezione animale.

- 4. È istituito presso la Regione apposito registro per i cani considerati a rischio elevato di aggressività, segnalati con specifica dichiarazione dei Servizi Veterinari delle AASSLL o dei Centri riconosciuti di educazione cinofila.
- 5. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 4 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

h low



Art. 5 Banca dati regionale anagrafe canina e felina.

- 1. È istituita la banca dati regionale anagrafe canina e felina, di seguito "banca dati". La banca dati è consultabile dagli organi di controllo delle AASSL e delle forze dell'ordine.
- Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, residente nella Regione o domiciliato per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, iscrive il proprio cane, per il tramite del servizio veterinario della ASL territorialmente competente.
- 3. L'iscrizione è effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla nascita o dal possesso del cane. I proprietari dei cani di età superiore ai due mesi, non ancora identificati e registrati, provvedono a far identificare e registrare i cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono tenuti alla registrazione anche i proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se non inseriti in anagrafe.
- 4. Il cane iscritto alla banca dati è identificato con microchip a norma ISO compatibile.
- 5. Nella banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati segnaletici del cane e il codice del microchip assegnato, le vaccinazioni obbligatorie effettuate.
- 6. L'ASL competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, compila una scheda identificativa in duplice copia nella quale sono riportati i dati di cui al comma 4. Una delle copie di tale documento è rilasciata al proprietario unitamente alle informazioni sugli obblighi di legge.
- 7. L'applicazione del microchip è effettuata presso le strutture dell'ASL o presso un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione. L'applicazione del microchip presso le strutture delle AASSLL è gratuita, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario regionale in vigore per l'applicazione del microchip e per i passaggi di proprietà. Le AASSLL destinano i proventi delle tariffe per l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani ricoverati nei canili municipali.
- 8. I cani randagi catturati sul territorio comunale e i cani di quartiere sono registrati dall'ASL a nome del sindaco del comune di cattura e, in caso di ricovero presso struttura privata convenzionata, il titolare di detta struttura risulta il detentore.
- 9. L'operazione di applicazione del microchip, eseguita contestualmente all'iscrizione del cane in banca dati, in qualità di atto medico veterinario, è effettuato da:
 - a) veterinari pubblici;
 - b) veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione.
- 10. Se il microchip risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a farlo reimpiantare.
- 11. Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'ASL:
 - a) la variazione della propria residenza o domicilio entro quindici giorni dall'evento;

Mon



- b) il trasferimento di proprietà del cane entro quindici giorni dall'evento;
- c) lo smarrimento del cane entro cinque giorni dall'evento;
- d) il decesso del cane, entro cinque giorni dall'evento.
- 12. I servizi veterinari provvedono a registrare in banca dati le variazioni di cui al comma 10 entro quarantotto ore dalla comunicazione del proprietario.
- 13. I veterinari libero professionisti che intendono registrare i cani e i gatti in banca dati sono accreditati dalla Regione secondo le modalità applicative definite con deliberazione della Giunta regionale.
- 14. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti alla banca dati, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL competente e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente legge.
- 15. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione alla banca dati i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
- 16. I proprietari o detentori di gatti e furetti, su base volontaria, richiedono l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella banca dati. L'applicazione del microchip è effettuata, a spese del proprietario, presso le strutture dell'ASL o presso il veterinario libero professionista accreditato. Per l'inserimento del microchip presso le strutture della ASL è applicata la tariffa stabilita nel tariffario regionale in vigore maggiorata del costo del microchip.
- 17. I gatti appartenenti alle colonie feline censite sono identificati a cura del servizio veterinario dell'ASL gratuitamente con il microchip all'atto della sterilizzazione e registrati nella banca dati a nome del sindaco del comune competente per territorio.
- 18. È vietata la vendita e la cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti:
 - a) non identificati e registrati secondo le modalità di cui al presente articolo;
 - b) di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli sono allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un veterinario libero professionista, accreditato dalla Regione per l'accesso alla banca dati.
- 19. Agli adempimenti previsti per l'istituzione e la gestione della banca dati di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

n land



Art. 6 Competenze delle aziende sanitarie locali.

1. I servizi veterinari delle AASSLL:

- a) predispongono ed effettuano piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;
- b) promuovono e attuano con mezzi chirurgici interventi mirati al controllo demografico dei cani vaganti e delle colonie feline registrate;
- c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 9. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e calcolate in base al costo sostenuto rispettivamente dalla ASL e dal comune;
- d) assicurano la sterilizzazione, eventualmente anche attraverso apposite convenzioni con medici veterinari liberi professionisti, e la degenza post-operatoria dei cani vaganti prima dell'inoltro ai canili nonché dei gatti liberi delle colonie prima della loro re-immissione nelle stesse;
- e) espletano la gestione sanitaria, anche per cure ed interventi di carattere specialistico, dei canili pubblici tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti convenzionati;
- f) effettuano il controllo sanitario dei canili privati e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione, al fine di verificare le condizioni di benessere degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nella presente legge;
- g) provvedono a vidimare ed a verificare la regolarità della tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 9;
- h) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche ai fini della tutela del benessere degli stessi;
- i) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso h24 tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero-professionisti convenzionati;
- j) attivano un pronto soccorso veterinario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti, su chiamata delle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia Forestale, Polizia Municipale, Vigili del fuoco) alle quali compete la verifica della reale necessità di intervento veterinario; il pronto soccorso comprenderà interventi immediati, anche chirurgici secondo i protocolli sanitari, nonché le cure e l'eventuale degenza fino alle condizioni di fuori pericolo, prima dell'inoltro alla struttura di ricovero di competenza;
- k) implementano nell'Anagrafe canina e felina i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati contestualmente all'apposizione del microchip, le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione di tali dati e le vaccinazioni obbligatorie di cui al successivo art. 7;
- provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali; provvedono, inoltre, alla registrazione del decesso nella banca dati regionale;
- m)collaborano con la Regione, le province, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, i comuni, le comunità montane, gli ordini veterinari provinciali, le università, le associazioni di categoria, gli enti e le associazioni protezionistiche iscritte all'albo, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari

W. Com



di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono.

- 2. Per la corretta attuazione delle attività di cui al comma 1, le AASSLL attivano strutture sanitarie per l'erogazione di prestazioni di primo livello ed erogano prestazioni di secondo livello anche attraverso il ricorso al centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria (CRIUV).
- 3. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per l'erogazione delle attività di pronto soccorso che i servizi veterinari delle AASSLL rendono in favore degli animali vaganti o senza padrone feriti o bisognevoli di cure, prevedendo, laddove il personale Medico Veterinario dipendente risulti insufficiente per la corretta attuazione di quanto disposto, anche il ricorso temporaneo a collaborazioni interaziendali.
- 4. Entro centottanta giorni dall'approvazione dei criteri e modalità di cui al comma precedente, le AASSLL attraverso i propri servizi veterinari, qualora non abbiano già provveduto, organizzano un piano per rendere operative le procedure di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi e dei gatti liberi. Detto piano dovrà specificare le procedure organizzative e tecniche, prevedendo la dotazione organica del personale da impegnare a tale scopo. Le AASSLL comunicheranno con cadenza semestrale i risultati dell'attuazione dei propri piani all'Assessorato alla Sanità, al quale è demandato il coordinamento e il controllo.

W Com



Art. 7 Vaccinazioni obbligatorie dei cani.

- 1. Le vaccinazioni obbligatorie dei cani sono effettuate a cura dei proprietari e dei detentori presso medici veterinari convenzionati o presso il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio e annotate nella banca dati, secondo quanto previsto agli artt. 5, comma 4, e 6, comma 1. lettera k), della presente legge.
- 2. Le vaccinazioni obbligatorie già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere comunicate dal proprietario del cane alla ASL competente per territorio entro sei mesi dalla vigenza della presente legge per l'annotazione di cui al precedente comma.
- 3. I servizi veterinari delle AASSLL effettuano una ricognizione periodica della banca dati finalizzata alla verifica dell'avvenuta e corretta sequenza delle vaccinazioni obbligatorie dei cani registrati.
- 4. I vaccini, a far data dal primo giorno dell'anno successivo alla pubblicazione della presente legge, sono a carico del servizio sanitario regionale, salvo il pagamento di una quota a carico del richiedente, determinata dalla Giunta regionale contestualmente alle norme in materia di ticket sanitario.
- 5. Il comma precedente non si applica per gli allevatori o proprietari di cani destinati al commercio all'ingrosso e al dettaglio.

p law



Art. 8 Competenze dei comuni e delle comunità montane.

- 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono:
 - a. a costruire i canili municipali o risanare le strutture esistenti.
 - b. a convenzionarsi con canili privati, nei termini previsti al successivo comma 2, se il comune è sprovvisto di canile municipale.
 - c. ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nelle strutture municipali sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AASSLL;
 - d. a garantire le condizioni per la degenza dei cani e dei gatti feriti soccorsi dal servizio veterinario della ASL territorialmente competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera j);
 - e. ad aggiornare i servizi veterinari delle AASSLL sulla disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani vaganti;
 - f. a promuovere campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici o convenzionati;
 - g. a esercitare le funzioni di cui all'art. 3 del DPR 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali.
 - h. a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione nonché campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina.
 - i. a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani.
- 2. Nelle procedure di affidamento del servizio di mantenimento e gestione degli animali d'affezione:
 - a) I comuni e le comunità montane devono:
 - preferire l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della vigente normativa;
 - garantire livelli minimi di tutela e benessere degli animali;
 - tenere conto della qualità dei servizi proposti e delle eventuali certificazioni qualitative a supporto;
 - premiare azioni finalizzate alla permanenza più breve possibile degli animali nelle strutture;
 - b) i comuni e le comunità montane sono tenuti, in particolare, a dare priorità alle strutture che:
 - si avvalgano e comprovino la collaborazione di associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale;
 - utilizzino personale con competenze adeguate e certificate;
 - garantiscano aree riscaldate per almeno il 20%;
 - dimostrino un'incidenza di mortalità degli animali ospitati, salvo cause eccezionali, inferiore al 13% delle presenze;
 - dimostrino e comprovino, con piani, programmi ed iniziative, di incentivare le adozioni;
 - prevedano l'immediato accesso ai dati relativi agli animali ospitati agli Enti che hanno affidato il servizio e a quelli preposti ai controlli;
 - garantiscano, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per sei giorni settimanali, prevedendo un'apertura di almeno 4 ore di un festivo o prefestivo;
 - adottino, nella conduzione dell'attività, misure e protocolli che garantiscano la salvaguardia dell'ambiente;

Mon



- c) le strutture convenzionate dovranno possedere tutte le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 9.
- 3. Per garantire un equo e adeguato trattamento agli animali affidati ai canili convenzionati, è prevista la corresponsione di un compenso giornaliero minimo per ogni singolo animale. I cani affidati dai comuni alle strutture gestite sia da associazioni protezionistiche che da altri soggetti, che abbiano raggiunto una condizione di vita ottimale, un'armoniosa convivenza con l'elemento umano interno alla struttura e con altri soggetti costituenti il gruppo di appartenenza, non devono essere spostati e affidati a nuove strutture per soli motivi contrattuali. È fatto divieto di trasferire animali in strutture ubicate fuori regione, salvo condizioni di carattere straordinario o in attuazione di quanto previsto al successivo art. 12, comma 10.
- 4. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi indirizzi di attuazione nonché criteri e modalità per la disciplina dei rapporti tra comuni e canili privati convenzionati per il ricovero dei cani vaganti.

Wilam



Art. 9 Canili municipali e canili privati.

- 1. La Regione, d'intesa con le province e i comuni, promuove la realizzazione di canili municipali e la riqualificazione di quelli esistenti.
- 2. Il dimensionamento e il numero di canili municipali è rapportato alla popolazione di cani randagi presenti sul territorio stimata dai servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti.
- 3. La realizzazione e la riqualificazione dei canili municipali tiene conto delle seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;
 - b) un apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti; spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto;
 - c) un reparto contumaciale isolato, dotato di un numero di box singoli pari al 10 per cento del numero totale di cani per cui la struttura è autorizzata, distinto in due aree nettamente separate e destinate una, alla quarantena dei cani in arrivo, l'altra, all'isolamento di quelli ammalati; ulteriori box sono adeguatamente attrezzati per la custodia dei cuccioli e dei cani in degenza per la sterilizzazione;
 - d) i box che accolgono un solo animale prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area totale di:
 - I. 2 metri quadrati per cane di piccola taglia (cuccioli e cani di peso non superiore a 10 chilogrammi), con ciascun lato non inferiore a m. 1,25;
 - II. 3,5 metri quadrati per cane di taglia media (cani di peso non superiore a 25 chilogrammi), con ciascun lato non inferiore a m. 1,50;
 - III. 4,5 metri quadrati per cane di taglia grande (cani di peso non superiore a 45 chilogrammi), con ciascun lato non inferiore a m. 1,50;
 - IV. 6 metri quadrati per cane di taglia gigante (cani di peso superiore a 45 chilogrammi), con ciascun lato non inferiore a m. 1,50;
 - e) i box che accolgono più animali rispettano le caratteristiche e le misure di cui alla lettera d) proporzionalmente al numero e al tipo dei animali ivi ospitati;
- 4. I locali di cui alle lettere a) e b) del comma 3hanno pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile nonché pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, con spigoli e angoli arrotondati.
- 5. I box di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3 sono facilmente lavabili e disinfettabili, hanno un adeguato sistema di drenaggio delle acque e delle deiezioni e sono realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche, quelle di ventilazione e areazione.
- 6. La progettazione, oltre le specifiche tecniche dei commi precedenti, tiene conto delle necessità fisiologiche e biologiche di animali costretti a vivere in spazi ristretti e prevede aree di comune utilizzo per la ricreazione dei cani tenuti nei box singoli e multipli, con l'obiettivo di favorire l'armonica convivenza tra gli animali, ai quali dovrà essere consentito lo sgambamento più volte al giorno; le aree devono preferibilmente essere munite di alberi a larga chioma per consentire riparo sia dai venti che dalle calure estive.

Wilm



- 7. I canili pubblici possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale.
- 8. Eventuali norme comunitarie recepite dallo Stato Italiano in contrasto con la presente legge si intendono automaticamente applicate.
- 9. I canili ed i rifugi già esistenti ed autorizzati dalle Autorità competenti, se non conformi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno adeguarsi alle caratteristiche tecniche di cui ai commi precedenti del presente articolo.
- 10. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane possono concedere in comodato alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste, regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale, idoneo suolo destinato alla realizzazione di un ricovero per i cani. Le associazioni realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese, utilizzando anche fondi resi disponibili dai comuni.
- 11. I canili privati possiedono le caratteristiche tecniche di cui ai commi 3, 4, 5, e 6. Queste sono applicabili, ad esclusione di quelle di cui al comma 3 lettera d), anche nel caso di canili sedi di attività di commercio di animali da compagnia conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*) recepito dalla Giunta regionale della Campania con la deliberazione 12 maggio 2006, n. 593.
- 12. Qualora le strutture di cui al comma 11non vengano ritenute idonee dai servizi veterinari delle AASSLL, in relazione al numero di animali ospitati, i cani in esubero possono essere collocati presso canili municipali o presso i ricoveri delle associazioni di cui al comma 10 che danno disponibilità di accoglienza, privilegiando la struttura più vicina.
- 13. Il titolare del canile privato, ancorché gestito da associazione protezionistica iscritta all'albo regionale, affida la direzione e la gestione sanitaria a un veterinario libero professionista, con contratto depositato presso il Servizio Veterinario dell'ASL di appartenenza.
- 14. Le strutture pubbliche o private adibite al ricovero temporaneo o permanente di cani sono fornite di apposito registro di carico-scarico, debitamente vidimato dal servizio veterinario della ASL territorialmente competente, che contiene almeno le informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita del cane.
- 15. I cani ricoverati nei canili municipali, nei canili privati, convenzionati, gestiti da associazioni protezionistiche sono identificati con microchip e iscritti nella banca dati all'atto del ricovero, secondo le modalità previste dall'articolo 5. Per ogni cane è prevista una scheda sanitaria individuale, completa di foto dell'animale al momento del ricovero.

Mom



- 16. Ogni struttura pubblica o privata può avere una ricettività massima di 350 animali. Dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture già esistenti che ospitano animali in numero superiore a quanto previsto, non potranno accogliere altri ospiti fino al rientro nella ricettività fissata. L'autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).
- 17. Le strutture di cui al comma 16 sono fornite di personale per il governo degli animali in numero adeguato e dotato di esperienza sufficiente a garantire la gestione e il mantenimento degli ospiti nel pieno rispetto del loro benessere. Devono, inoltre, garantire, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per sei giorni settimanali, compresa un'apertura di almeno 4 ore di un festivo o prefestivo.
- 18. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, i privati e le associazioni protezionistiche presentano alle AASSLL territorialmente competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento dei canili alle indicazioni previste dal presente articolo. Il termine ultimo dei lavori di adeguamento avviene entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trascorsi i quali, le strutture private e quelle gestite dalle associazioni protezionistiche e di volontariato zoofilo non conformi alle indicazioni previste dal presente articolo devono essere chiuse ed i cani ivi ospitati trasferiti presso i canili pubblici o presso altre strutture di cui alla presente legge.



Art. 10 Controllo del randagismo.

- 1. Il cane vagante, una volta catturato, è ospitato presso i canili municipali o presso i canili privati convenzionati e restituito al proprietario o detentore se regolarmente identificato ai sensi dell'articolo 5 oppure non identificato, ma riconosciuto dal proprietario o dal detentore che provvede a regolarizzarne la posizione secondo la presente legge previo pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per il ricovero del cane presso il canile. In caso di configurato abbandono per assenza di formale denuncia da parte del proprietario o del detentore alle competenti autorità, a termini dell'art. 5, comma 10, lettera c) della presente legge, dal sessantesimo giorno dal ritrovamento del cane iscritto all'anagrafe canina e felina l'intestatario perde il diritto alla restituzione dell'animale, per il quale si procederà secondo quanto previsto al successivo comma 3, e soggiace alle sanzioni previste dalla legge 189/2004.
- 2. Il cane randagio, non iscritto alla banca dati e non riconosciuto, catturato a cura del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, è ricoverato presso i canili municipali o presso i canili privati convenzionati. Il servizio veterinario dell'ASL competente sul luogo di cattura provvede all'applicazione del microchip, alla sterilizzazione e alla registrazione in anagrafe secondo quanto previsto al precedente art. 5, comma 7.
- 3. Il cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari e trattamento profilattico, può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati oppure a enti o associazioni protezionistiche che dispongono di un ricovero autorizzato con l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5. Trascorsi sessanta giorni dalla cattura, il cane può essere destinato all'adozione nei termini di cui al successivo art. 12.L'onere di mantenimento è a carico del comune ove il cane è stato catturato.
- 4. Gli animali dei rifugi municipali, dei canili privati convenzionati con i comuni, dei canili privati gestiti da associazioni protezionistiche, ceduti ai privati o alle associazioni richiedenti che ne assicurano la destinazione a privati che diano garanzie di buon trattamento, sono anagrafati e sterilizzati prima della cessione.



Art. 11 Cani di quartiere.

- 1. Se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale si definisce cane di quartiere.
- 2. Nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 320/1954 e dall'art. 672 del Codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, anche avvalendosi della valutazione di istruttori cinofili di riconosciuta competenza operanti sul territorio, e vengono proposte al sindaco, che riconosce i cani idonei e ne informa la cittadinanza.
- 3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sterilizzati ed iscritti nella banca dati, secondo quanto previsto al precedente art. 5, comma 7, dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da medici veterinari convenzionati.

Man



Art. 12 Adozione di cani ritrovati sul territorio regionale e ricoverati nei canili.

- 1. La Regione Campania promuove ogni azione volta ad incoraggiare l'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio regionale e ospitati presso le strutture di cui all'art. 9 della presente legge, allo scopo di garantire il loro benessere e di prevenire il sovraffollamento presso le strutture medesime.
- 2. È istituita sul portale on line della banca dati la piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle AASSLL, risulta necessario il trasferimento. Le strutture di cui all'art. 9 sono tenute a pubblicare nel sito dell'Anagrafe canina, nella sezione "Adotta un cane", i dati relativi alle caratteristiche e almeno una foto dei cani che possono essere adottati.
- 3. Il personale specializzato della struttura di ricovero aiuta e consiglia i richiedenti residenti nella Regione Campania nella scelta del cane più adatto alle loro capacità ed esigenze, assicurando altresì assistenza durante gli incontri iniziali di familiarizzazione con il cane stesso, che dovranno obbligatoriamente essere previsti prima che si possa produrre l'istanza di adozione, che potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti episodi di maltrattamenti di animali ovvero incapacità alla custodia e cura dello stesso.
- 4. Il cane adottato, attraverso la registrazione all'anagrafe canina diventerà di proprietà del richiedente, che assumerà tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione in materia di tutela degli animali di affezione.

5. L'affido avverrà:

- a) in forma temporanea, nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso, gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;
- b) in forma definitiva (adozione), quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.
- 6. L'adottante ha l'obbligo di custodire, nutrire e curare il cane adottato presso la propria residenza o altro domicilio. In particolare, l'animale non potrà essere utilizzato per addestramento a mansioni speciali, in pubblici spettacoli o in altre attività di intrattenimento esercitate a qualsiasi titolo, per esperimenti medici o chirurgici ed in competizioni sportive di qualsiasi genere, fatta eccezione per le mostre canine.
- 7. In caso di maltrattamento o abbandono del cane affidato, si provvederà ai sensi della legge nonché alla revoca dell'affido disponendo il ricovero dell'animale presso la struttura di provenienza.
- 8. Nell'ambito dello stesso nucleo familiare il rapporto di adozione è automaticamente trasmissibile. In tale eventualità il nuovo responsabile dovrà provvedere a far modificare da chi ne ha competenza i relativi dati nell'Anagrafe canina regionale, nei termini previsti all'art. 5, comma 10.

W Com



- 9. Il proprietario che nel corso del rapporto di adozione volesse rinunciare al cane adottato dovrà restituire, motivando la decisione, l'animale alla struttura di ricovero, accompagnandolo con idonea certificazione dello stato di salute, prodotta dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio ovvero da un Veterinario convenzionato.
- 10. In caso di adozione richiesta da parte di cittadini di altre regioni, questa può avvenire esclusivamente tramite affidamento temporaneo finalizzato all'adozione a soggetti giuridici pubblici o associazioni animaliste e protezioniste riconosciute del territorio dell'instante, i quali provvederanno ad adempiere a tutte le procedure previste in materia di adozione di animali di affezione nella regione di residenza del richiedente e a darne certificata comunicazione al cedente, per consentire la cancellazione dall'Anagrafe canina regionale.
- 11. Il comune ove ha sede la struttura, in concorso con l'ASL competente per territorio, produrrà, ove mancante, una specifica regolamentazione del procedimento di affido, definendo, tra l'altro, i requisiti dei soggetti adottanti e i controlli per accertare il buon trattamento del cane.

pr lan



Art. 13 Protezione dei gatti in libertà.

- 1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle Istituzioni.
- 2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio singoli gatti o colonie feline che vivono in libertà.
- Le colonie feline sono censite e monitorate dai servizi veterinari delle AASSLL anche per attuare eventuali piani di contenimento delle nascite mediante programmi di sterilizzazioni predisposti dal sindaco.
- 4. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL, anche con medici veterinari convenzionati, in attuazione dei piani di cui al comma 3. I gatti sterilizzati sono identificati mediante apposizione di microchip, iscritti alla banca dati e intestati al sindaco del comune di cattura.
- 5. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all'articolo 27, cui può essere affidato, in occasione dei piani di sterilizzazione, il compito di prelevare gli animali, trasportarli all'ASL per la sterilizzazione e di rimetterli nella colonia di provenienza. I privati cittadini e le associazioni che ai sensi del presente comma gestiscono colonie di gatti sono tenuti a monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza avvalendosi dell'opera di medici veterinari nonché a garantire una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia.
- 6. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio che, in caso di accettazione, rilascia apposita attestazione. Nel caso di colonia allocata in area di pertinenza di struttura pubblica, alla richiesta va allegata preventiva autorizzazione rilasciata dal competente organo o ufficio referente per la struttura interessata.
- 7. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e documentate necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal Sindaco previo parere del servizio veterinario pubblico e sentita, nel caso di cui al precedente comma 6, i soggetti incaricati della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del Sindaco allo spostamento della colonia.

m. Com



Art. 14 Libero accesso degli animali d'affezione in strutture ospedaliere, residenziali, semiresidenziali.

1. È consentito il libero accesso di animali d'affezione, al seguito del proprietario o detentore, nelle strutture residenziali, semi-residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 21 e delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.

Wow



Art. 15

Libero accesso degli animali da affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico.

- 1. Gli animali d'affezione, accompagnati dal detentore, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, manifestazioni fieristiche nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 21.
- 2. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei luoghi e degli uffici aperti al pubblico può adottare, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie, misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco. In caso di accoglimento dell'istanza, l'esercente appone specifico avviso contenente il numero di protocollo dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza.

m (and



Art. 16 Accesso alle spiagge.

- 1. La Regione Campania garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 21.
- 2. I comuni possono individuare, entro il 30 aprile di ciascun anno, le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso secondo le norme della presente legge. I concessionari o i gestori, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge di cui si chiede l'approvazione. In caso di accoglimento dell'istanza, il titolare della concessione appone specifico avviso contenente il numero di protocollo dell'ordinanza autorizzativa.
- 3. Nelle aree di cui al presente articolo:
 - è interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, purché delimitate e segnalate con appositi cartelli;
 - è vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale;
 - al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali;
 - possono essere realizzati, a cura del concessionario, specifiche aree dedicate al soggiorno di clienti accompagnati da cani o gatti e/o spazi per il ristoro, l'abbeveraggio ed il gioco degli animali di affezione;
 - nel rispetto della sicurezza e dell'incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento, sempre nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore, che adotterà le necessarie misure precauzionali;
 - ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.
- 4. Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.
- 5. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi a carico dei concessionari o gestori appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.

W Comb



Art. 17 Spiagge pubbliche destinate al *pet-sitting*.

1. La Regione Campania promuove ed incentiva la concessione in comodato da parte dei comuni alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste, regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale, laddove possibile, di un adeguato spazio sulle spiagge del lungomare non date in concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative, destinato alla realizzazione di un ricovero diurno per cani e gatti nel quale prendersi cura degli animali in assenza temporanea dei proprietari o detentori debitamente identificati (pet-sitting). Le associazioni realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese, utilizzando eventualmente fondi resi disponibili dai comuni.

m land



Art. 18 Aree di verde pubblico riservate ai cani.

- 1. La Regione Campania promuove ed incentiva la realizzazione da parte dei comuni, laddove possibile, di aree all'interno dei parchi comunali recintate ed opportunamente attrezzate, riservate ai cani, sotto la vigilanza del proprietario o del detentore.
- 2. All'ingresso delle aree di verde pubblico riservate ai cani devono essere affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso e la permanenza degli animali, nel rispetto delle norme vigenti, in particolare di quelle contenute nell'ordinanza del Ministero della salute del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, e delle disposizioni di cui al successivo art. 21.





Art. 19 Pubblicizzazione dell'elenco delle aree di accoglienza.

1. Per pubblicizzare le aree dedicate nei parchi pubblici, negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate che accolgono cani e gatti con l'indicazione dei servizi offerti, la Regione istituisce nei suoi siti internet istituzionali del settore turismo un'apposita sezione contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare con le notizie in merito fornite dai comuni e dai concessionari e, dove possibile, attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dell'Assessorato alla sanità, dell'Anagrafe canina e felina, dei singoli comuni e stabilimenti balneari.

Mon



Art. 20 Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico.

- 1. È consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 21.
- 2. I gatti debbono viaggiare all'interno del trasportino;

Mon



Art. 21 Norme generali per il libero accesso degli animali d'affezione.

- 1. L'accesso e la permanenza degli animali di affezione negli esercizi, luoghi e uffici di cui agli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 della presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie ed anagrafiche. Su richiesta dell'autorità competente o dei responsabili dei detti esercizi, luoghi e uffici, il proprietario o il detentore deve esibire idonea certificazione, pena l'irrogazione delle inerenti sanzioni amministrative
- 2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, luoghi e uffici di cui agli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 della presente legge, nel rispetto della civile convivenza, hanno l'obbligo di:
 - usare il guinzaglio ed essere muniti della museruola, ad eccezione per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo;
 - aver cura che non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno, fatto salvo l'onere di risarcire gli eventuali danni provocati;
 - rimuovere immediatamente, con idonei strumenti di cui devono disporre, le deiezioni dell'animale;
 - aspergere e dilavare, sulle spiagge, con acqua anche marina, le deiezioni liquide;
- 3. Negli esercizi, luoghi e uffici di cui agli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 della presente legge:
 - a) è consentito sempre l'accesso dei cani guida per le esigenze vitali dei non vedenti e dei cani riconosciuti *co-terapeuti* secondo il modello elaborato dall'Università degli Studi "Federico II" di Napoli (modello federiciano);
 - b) il non vedente ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito della museruola;
 - c) il non vedente accompagnato da cane guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci, sono esentati dalla rimozione delle deiezioni.

M. Com



Art. 22 Trasporto e vendita di animali d'affezione.

- 1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, avvengono in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
- 2. I mezzi di trasporto e i contenitori sono tali da consentire i controlli e garantire il benessere degli animali trasportati.
- 3. A ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti in materia di benessere animale.
- 4. Sono considerate forme di sofferenza anche:
 - a) la privazione di cibo o di acqua;
 - b) la reclusione in ambienti troppo ristretti;
 - c) la ventilazione inadeguata;
 - d) l'esposizione alle intemperie;
 - e) la costrizione in ambienti non igienici.
- 5. È fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico gli animali d'affezione destinati alla vendita, se si determinano uno o più condizioni di cui al comma 4. E', in ogni caso, vietata l'esposizione degli animali in vetrina.
- 6. Gli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio hanno l'obbligo di:
 - a) possedere idoneo sistema per la lettura del microchip;
 - b) tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. Tale registro deve essere tenuto presso l'esercizio o l'allevamento e disponibile al controllo degli organi preposti. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio;
 - c) vendere o cedere gli animali soltanto previa certificazione di buona salute, valida a norma di legge, rilasciata da un medico veterinario.
 - d) vendere o cedere gli animali soltanto se identificati e registrati in banca dati;
 - e) effettuare, in conformità all'articolo 5, comma 10, la dovuta comunicazione di passaggio di proprietà, entro quindici giorni dall'avvenuta cessione o vendita dell'animale, alla ASL territorialmente competente per sede di esercizio.
- 7. L'eventuale vendita di animali privi dell'attestato di cui alla lettera c) del comma 6 è causa di annullamento del contratto con restituzione delle somme percepite.
- 8. I commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione dell'Ufficio veterinario del Ministero della salute per gli adempimenti comunitari (UVAC) sono tenuti, previo accreditamento, alla pre-registrazione nella banca dati dei cani e gatti in arrivo.

Wow



Art. 23 Pet-therapy.

- 1. Le strutture da dedicare alle attività di *pet-therapy* sono dotate di idonei spazi ed aree da destinare agli animali. L'attivazione delle attività di *pet-therapy* è soggetta a comunicazione al servizio veterinario dell'ASL che valuta l'idoneità della struttura in relazione alle specie animali da utilizzare.
- 2. In caso di impiego di un numero di animali superiore alle cinque unità, la struttura dedicata alle attività di *pet-therapy* è soggetta ad autorizzazione sanitaria del comune ove insiste la struttura ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.

Man



Art. 24 Cimiteri.

- 1. La realizzazione di cimiteri per la sistemazione definitiva dei corpi di animali d'affezione deceduti è svolta in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 "Norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non destinati al consumo umano".
- 2. Le aree da destinare ai siti cimiteriali di cui al comma 1 sono individuate nel rispetto dei vigenti regolamenti di polizia mortuaria (DPR 285 del 10 settembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni) e di polizia veterinaria (DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni).
- 3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 7, ai siti esistenti per il seppellimento di animali continua ad applicarsi la normativa adottata dai singoli comuni. Con l'entrata in vigore del regolamento, si provvederà all'adeguamento degli stessi alla nuova normativa.
- 4. Lo smaltimento delle carcasse provenienti dalle strutture pubbliche o private nonché quelli di cui all'art. 6, comma 1,lett.l), deve avvenire esclusivamente mediante incenerimento, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
- 5. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 e dal Regolamento (UE) 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009, recepiti ed approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 44 del 28/02/2014.
- 6. I comuni singoli o associati e le comunità montane possono cedere alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste idoneo suolo destinato alla realizzazione di un'area cimiteriale per animali d'affezione.
- 7. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per la realizzazione e la gestione dei cimiteri e per le procedure di cremazione degli animali da compagnia.

1/ Com



Art. 25 Educazione e formazione.

- 1. La Regione, le province e i comuni promuovono, in collaborazione con le AASSLL, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali, gli enti e le associazioni interessate, iniziative di formazione ed educazione al rispetto ed alla protezione degli animali.
- 2. La Regione patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica in genere al rispetto e al riconoscimento dei diritti degli animali, ad una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, all'accoglienza e alla buona tenuta degli animali di affezione presso le famiglie.
- 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, nell'ambito del piano di formazione professionale, attua, in collaborazione con le AASSLL, le università degli studi, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali e le associazioni animaliste e protezioniste iscritte all'albo regionale, corsi di formazione e aggiornamento per guardie zoofile e corsi di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AASSLL e del personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

Wan



Art. 26 Guardie zoofile.

- 1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge, i comuni, singoli o associati, e le comunità montane possono utilizzare anche le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato). La vigilanza zoofila è affidata altresì alle guardie particolari giurate delle associazioni protezioniste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.
- 2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, in collaborazione e secondo programmazione redatta dai servizi veterinari delle AASSLL ed in collegamento con le associazioni di volontariato zoofilo di cui all'art. 27.
- 3. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 27, per un limite massimo del 20 per cento degli iscritti all'associazione richiedente. I volontari che aspirano alla qualifica di guardia zoofila sono in possesso di un attestato di partecipazione a un corso di formazione organizzato dalla Regione ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
- 4. Con regolamento regionale sono disciplinate le attività delle guardie zoofile.

Mr farm



Art. 27

Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.

- 1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali.
- 2. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno richiesta di iscrizione all'albo di cui al comma 1 sono quelle costituite con atto pubblico e che operano nella Regione da almeno un anno.
- 3. Per l'iscrizione all'albo, le associazioni presentano domanda scritta al Presidente della Giunta regionale per il tramite della ASL competente territorialmente per sede legale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità protezionistiche di cui al comma 1 e l'assenza di lucro, il bilancio dell'anno in corso, il bilancio dell'anno successivo, un curriculum dell'associazione che documenti l'attività svolta, certificata dai servizi veterinari delle AASSLL, dalla Città Metropolitana, dai Comuni territorialmente competenti per sede di attività.
- 4. Ciascuna associazione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di iscrizione, presenta alla Regione, per il tramite della ASL competente sulla sede legale, un rendiconto annuale delle attività svolte in collaborazione con il servizio veterinario della ASL, con la Città Metropolitana, con i Comuni. In assenza di attività, l'associazione è cancellata dall'albo regionale.
- 5. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali.
- 6. Ciascuna associazione presenta, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

W. Comer



Art. 28 Partecipazione dei privati.

- 1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione, i comuni e le aziende sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione e dell'opera di:
 - b) associazioni di volontariato che hanno per scopo statutario la protezione degli animali ed iscritte all'albo di cui all'art. 27, in via prioritaria;
 - c) privati, anche in forma associata e cooperativa, che non abbiano riportato condanne o che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi sanzionatori per violazione di norme poste a tutela degli animali;
 - d) ambulatori veterinari privati.
- 2. Le associazioni protezionistiche e i privati di cui al comma 1 possono esercitare, senza fini di lucro, le seguenti attività:
 - a) vigilanza sulle condizioni di vita degli animali da affezione e protezione degli stessi;
 - b) denuncia dei casi di maltrattamento o abbandono di animali;
 - c) realizzazione e gestione dei rifugi per cani;
 - d) gestione dei canili comunali o consortili, previa stipula di convenzione;
 - e) programmi di informazione e di educazione volti all'attuazione di una corretta convivenza tra uomo, animale e ambiente ed alla prevenzione del randagismo;
 - f) segnalazione dei nominativi di volontari da utilizzare come guardie zoofile.

In form



Art. 29 Contributi regionali.

- 1. La Regione eroga ai comuni singoli o associati e alle comunità montane, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, attribuendo priorità decrescente ai progetti presentati nell'ordine da comuni capoluoghi di provincia, comunità montane, comuni associati e comuni singoli.
- 2. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 8, comma 1, contributi finalizzati ad attuare, prioritariamente, piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nonché al risanamento e alla costruzione dei rifugi municipali, come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991.
- 3. Ai fini di cui al comma 2 si provvede con:
 - a) la quota parte del fondo previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281, istituito presso il Ministero della Sanità e ripartito annualmente con Decreto Ministeriale;
 - b) fondi regionali.
- 4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui al presente articolo sulla base dei seguenti criteri:
 - a) consistenza della popolazione canina anagrafata in ambito comunale;
 - b) distribuzione della popolazione canina anagrafata in ambito provinciale;
 - c) consistenza delle strutture esistenti.
- 5. La Città metropolitana e le province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elaborano le linee di programmazione in materia, anche tramite conferenze di servizi che coinvolgono comuni, comunità montane e AASSLL competenti per territorio.
- 6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità ed i termini per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

W Carry



Art. 30 Sanzioni e ammende.

- 1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 3 (Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione), comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00;
 - b) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 4 (Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità), comma 2, per le lettere da a) a k) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00; e per le lettere da n) a p), da euro 150,00 a euro 600,00;
 - c) chiunque fa commercio illecito di cani e gatti per sperimentazione (articolo 4, comma 2, lettera 1)) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
 - d) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5 (Banca dati regionale anagrafe canina e felina), commi 2, 3 e 10, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
 - e) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 11 e 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
 - f) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 9 (Canili municipali e canili privati), comma 11, e all'articolo 22 (Trasporto e vendita di animali d'affezione), commi 4, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
 - g) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 5 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.
- 2. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono raddoppiate.
- 3. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alla sanità adegua con periodicità annuale le sanzioni amministrative di cui alla presente legge.
- 4. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dalle AASSLL e acquisiti in appositi capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività di cui agli articoli 5 e 6.

Mr Const



Art. 31 Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti.

- 1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle AASSLL, in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro alla sanità 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali)e successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20 per cento.
- 2. Le modalità di liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

n Canal



Art. 32 Commissione per i diritti degli animali.

- 1. È istituita la Commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente legge.
- 2. La Commissione è composta:
 - a) dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato che la presiede;
 - b) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato alla sanità, con funzioni di segretario;
 - c) da un medico veterinario del Settore veterinario regionale;
 - d) da due medici veterinari scelti fra quelli in servizio presso le AASSLL della Regione Campania;
 - e) da due medici veterinari liberi professionisti designati collegialmente dagli Ordini provinciali dei medici veterinari, tra i quali un etologo;
 - f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezioniste o animaliste, scelti a rotazione fra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 27.
- 3. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni. Il mandato dei componenti è espletato a titolo gratuito.
- 4. La Commissione è convocata dal Presidente con cadenza trimestrale in via ordinaria; su richiesta motivata di almeno tre componenti, in via straordinaria.
- 5. Non appena redatti e sottoscritti, i verbali della Commissione sono trasmessi in copia alla Commissione consiliare competente.

W barn



Art. 33 Clausola valutativa.

- 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione.
- 2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione annuale contenente risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
 - b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
 - c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
 - d) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;
 - e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel biennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale.
- 3. Copia della relazione di cui al comma 2 del presente articolo è inviata per conoscenza alla Commissione per i diritti degli animali di cui all'art. 32, la quale può trasmettere al riguardo, alla Commissione consiliare competente, un parere non vincolante.

/ Com



Art. 34 Abrogazione.

1. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata.

M (mm



Art. 35 Copertura finanziaria.

La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri finanziari rispetto alle risorse finanziarie iscritte nella missione 13 (Tutela della salute), programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria-Capitolo 7620 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo - Legge 14.8.91, n. 281) e programma 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Capitolo 7621 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo - Legge regionale 24 novembre 2001, n. 16).

h (and



Art. 36 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

Mr Comb